COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciasette, il trentuno del mese di Luglio alle ore 17,33, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE – in Seduta Ordinaria - Risultano all'appello nominale presenti:

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
Sindaco	**COLELLA GIANNI**	**P**	*Consigliere*	**TINTO ANTONIO**	**P**
Consigliere	**IOVINELLA VALENTINA**	**A**	*Consigliere*	**MAGLIOLI LIVIA**	**A**
Consigliere	**PAPA SALVATORE**	**P**	*Consigliere*	**CRISPINO GIOVANNA**	**A**
Consigliere	**RUSSO ANNA**	**P**	*Consigliere*	**MORELLI FRANCESCO**	**P**
Consigliere	**MARSILIO IMMACOLATA**	**P**			
Consigliere	**PERROTTA CLAUDIO**	**P**			
Consigliere	**LUONGO GABRIELE**	**P**			
Presidente	**ERCOLANO RAFFAELE**	**P**			
Consigliere	**TESSITORE ANIELLO**	**P**			

Presiede la seduta il sig. Raffaele Ercolano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale; Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Noemi Spagna Musso incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 10 totale assenti: (3)

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri e pertanto la sussistenza del numero legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta. E invita a deliberare sul seguente argomento, iscritto al n1 dell'ordine del giorno.

n.27 del 31 Luglio 2017

Oggetto

Regolamento casale di Teverolaccio -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Morelli propone il rinvio dell'argomento in quanto alcuni punti non sono stati discussi a causa della sua assenza in commissione.

Il Presidente del Consiglio ritiene che la commissione abbia già lavorato e che l'argomento sia maturo per essere portato in Consiglio Comunale e che le Associazioni hanno dato il loro contributo.

Chiesta e concessa la parola, il Consigliere Tessitore illustra la proposta.

Chiesta e concessa la parola, il Consigliere Morelli ribadisce che il Regolamento doveva ritornare in Commissione Bilancio e poi in Commissione per le Politiche Sociali.

Il Presidente del Consiglio replica che la Commissione Bilancio è stata convocata ma è andata deserta.

Chiesta e concessa la parola il Consigliere Morelli fa notare che manca la convocazione della Commissione per le Politiche Sociali e che per tale motivo chiede il rinvio.

A questo punto il Presidente del Consiglio pone a votazione la richiesta di Morelli per il rinvio.

Con voti favorevoli 2 (Morelli e Tinto),contrari 8 la richiesta di rinvio è respinta.

A questo punto i Consiglieri Tinto e Morelli comunicano di assentarsi per questo argomento ed escono dall'aula alle ore 19,30.

Chiesta e concessa la parola, il Vicesindaco riferisce che già a maggio è stato portato in discussione l'argomento e che è stato rinviato e che poi sono state invitate le Associazioni che a loro volta hanno chiesto una proroga dei termini per far pervenire le proprie osservazioni. Il Vicesindaco continua dicendo che all'incontro si sono presentate solo due Associazioni che a loro volta hanno avanzato delle osservazioni che sono state recepite nel Regolamento che a sua volta è stato portato a conoscenza dei Consiglieri di minoranza .Il Vicesindaco fa notare che i Consiglieri di minoranza non vogliono far discutere il Regolamento perché alcune Associazioni considerano il Casale di Teverolaccio come proprio e che perciò è necessario adottare il Regolamento affinchè vengano stabilite anche le tariffe per coloro che vogliono utilizzare il Casale per fini commerciali. Il Vicesindaco conclude il proprio intervento dicendo che con questo Regolamento il Casale di Teverolaccio ritorna un luogo pubblico e che le chiavi devono essere detenute solo dagli Uffici Comunali.

Chiesta e concessa la parola, il Sindaco fa presente che sono già quattro o cinque mesi che questo argomento è oggetto di studio e che il Regolamento ha recepito le osservazioni delle Associazioni.

Il Presidente del Consiglio ribadisce che il Consiglio Comunale è sovrano per l'approvazione del Regolamento e che le Commissioni hanno una funzione consultiva e non vincolante.

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;

Visto il D.lgs267/00;

Visto il parere favorevole del responsabile del settore contabile;

Con voti favorevoli 8.

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la gestione ,il funzionamento e la concessione in uso del Casale di Teverolaccio, come composto da 51 articoli che, allegato unico al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Dopo la votazione i consiglieri Tinto e Morelli rientrano in aula alle ore 19,40

COMUNE DI SUCCIVO

PROVINCIA DI CASERTA

PROPOSTA DI DELIBERA

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Registrata al Numero 58 Anno **2017**

Trasmessa All'ufficio Segreteria Il Giorno 11-05-2017

Trasmessa All'ufficio Ragioneria Il Giorno **11-05-2017**

COMUNE DI SUCCIVO - Provincia di Caserta - Ufficio di Segreteria

OGGETTO : regolamento casale di Teverolaccio-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : favorevole

SUCCIVO 26/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

COMUNE DI SUCCIVO - Provincia di Caserta - Ufficio di Segreteria

PARERE : favorevole

SUCCIVO 26/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Giuseppe Perrotta

58/2017

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Succivo è proprietario del Casale di Teverolaccio;
- il Casale di Teverolaccio rappresenta un bene di maggiore rilievo dal punto di vista storico-culturale nell'ambito del patrimonio cittadino per le sue specifiche caratteristiche, per le iniziative culturali e sociali che da sempre vi si svolgono;

CONSIDERATO che

- il Casale, per la tipologia del manufatto, la sua storia e il suo attuale riuso riveste carattere di contenitore culturale, sociale e ambientale.
- è necessario garantire l'accesso del pubblico, assicurando adeguate condizioni di sicurezza e di fruizione che non risultino limitanti in particolare per i visitatori disabili;
- si deve conservare e tutelare il bene in modo da preservarne inalterato nel tempo l'aspetto e le caratteristiche originari anche con il concorso economico di associazioni e di altri soggetti privati;
- per valorizzare il bene è fondamentale disciplinare le relative attività ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;
- è importante diffondere la conoscenza del bene e agevolarne la fruizione, soprattutto favorendo la conoscenza del bene attraverso la promozione di attività di studio e di ricerca con il concorso delle Scuole, delle Istituzioni Universitarie, degli Istituti di Ricerca operanti nei settori culturali, sociali, ambientali, della tutela, della valorizzazione, della promozione e dello studio dei beni culturali.

RILEVATO che

- il Casale di Teverolaccio, oltre che contenitore di se stesso, è dalla sua apertura sede di molteplici o numerose attività culturali organizzate direttamente dal Comune come da associazioni e soggetti esterni;
- presso il Casale sono attivi alcuni servizi a domanda individuale fruiti da soggetti esterni che a vario titolo vengono ad essere temporaneamente concessionari in uso degli spazi disponibili;

RAVVISATA

- la necessità di adottare un unico strumento disciplinante l'insieme di attività da svolgere presso il Castello compatibilmente con il suo carattere di luogo culturale, sociale e ambientale in ordine agli indirizzi dell'Amministrazione, l'ordinamento in termini di gestione e di accesso da parte del pubblico ai servizi;

CONSIDERATO che

- il Responsabile del Servizio Patrimonio ha predisposto per quanto detto apposito regolamento per la gestione, il funzionamento, l'utilizzo del Castello Comunale;

RITENUTO

- tale strumento utile per gli aspetti gestionali e rispondente a quanto previsto per gli aspetti della tutela, della conservazione, della fruizione e valorizzazione del Casale di Teverolaccio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00;

VISTI

- Lo Statuto Comunale;
- Il TUEL;

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per la gestione, il funzionamento e la concessione in uso del Casale di Teverolaccio, come composto da 51 articoli che, allegato unico al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

DEFINITIVA CON ALLEGATI.

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE - IL FUNZIONAMENTO - L'UTILIZZO DEL CASALE DI TEVEROLACCIO

CAPO I (Oggetto e finalità del regolamento)

Art. 1 - Il presente regolamento, adottato secondo l'attuale legislazione, disciplina la gestione, il funzionamento e la concessione in uso degli spazi del complesso denominato Casale di Teverolaccio. Il Casale di Teverolaccio è un bene pubblico e contenitore culturale, sociale e ambientale dell'intera comunità succivese.

Art. 2 - Per complesso del Casale di Teverolaccio si intende l'intera area di propiretà comunale. Le aree già concesse in comodato sono disciplinate dalle convenzioni in essere e dal Capo VIII del presente regolamento.

Art. 3 - Sono da considerarsi per le azioni, le attività e quanto altro previsto a svolgersi nel Casale, oltre che la compatibilità con lo svolgimento degli scopi istituzionali (art.13 dlgs. 267/2000), la tipologia del manufatto, la sua storia e il suo attuale riuso che evidenziano per lo stesso il carattere di contenitore culturale, sociale e ambientale.

CAPO II (Finalità)

Art. 4 - Per il Casale di Teverolaccio, quale contenitore culturale, sociale e ambientale sono da conseguirsi le seguenti finalità:

- garantire l'accesso del pubblico, assicurando adeguate condizioni di sicurezza e di fruizione che non risultino limitanti in particolare per i visitatori disabili;
- conservare e tutelare il bene in modo da preservarne inalterato nel tempo l'aspetto e le caratteristiche originari anche con il concorso economico di associazioni e di altri soggetti privati;
- valorizzare il bene conformando le relative attività ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;
- diffondere la conoscenza del bene e agevolarne la fruizione, grazie alla predisposizione di sussidi alla visita di tipo cartaceo ed informatico da offrire a tutte le categorie di pubblico, ponendo particolare attenzione a quello scolastico;
- favorire la conoscenza del bene attraverso la promozione di attività di studio e di ricerca con il concorso della Soprintendenza dei Beni Culturali, le Scuole, delle Istituzioni Universitarie, degli Istituti di Ricerca operanti nei settori culturali, sociali, ambientali, della tutela, della valorizzazione, della promozione e dello studio dei beni culturali.

Art. 5 - Per raggiungere dette finalità il Comune provvede:

- a consentire l'accesso al pubblico nelle aree visitabili secondo modalità come appresso definite;
- a garantire costantemente adeguate condizioni di pulizia e decoro;
- ad interventi di carattere manutentivo ordinario e straordinario;
- ad assicurare una organizzazione stabile di risorse finanziarie e strumentali e di competenze tecniche;
- ad elaborare e realizzare un adeguato piano di valorizzazione comprensivo di iniziative culturali e di strumenti di divulgazione;
- a rendere fruibili servizi aggiuntivi ed accessori quale offerta completa al pubblico
- per l'informazione, l'accoglienza, il riposo, il ristoro, ecc.

CAPO III (Le attività)

Art. 6 - Le attività previste e ammissibili per il Casale di Teverolaccio hanno un contenuto e carattere riconoscibile come sociale e culturale per qualità delle proposte, loro conclamata finalità educativa, didattica, formativa, requisiti di esperienza e competenza di quanti impegnati nella loro realizzazione.

Art. 7 - In particolare, con riferimento all'art.6, a titolo esclusivamente esemplificativo, possono realizzarsi le seguenti attività:

a) convegni, conferenze, dibattiti, corsi, seminari, video-proiezioni;
b) attività concertistica (recital, concerti e rassegne di musica, etc.);
c) attività di spettacolo;
d) attività espositiva a carattere temporaneo (mostre di arte visiva, mostre di reperti e documenti storici, mostre di antiquariato, ecc).
e) attività di formazione e di istruzione
f) attività culturali
g) attività individuate dall'Amministrazione comunale con specifico atto;

Art. 8 - Le attività di cui all'art. 7 possono svolgersi esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria (allegato A). Per ogni attività da svolgersi presso l'auditorium dovrà essere tenuta in conto la capienza massima della sala.

Art. 9 – Le attività indicate al comma d) dell'art. 7 possono svolgersi anche nelle stanze situate al I piano e, eventualmente, in altri spazi se disponibili. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, l'organizzatore deve provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio/smontaggio e rimozione.
Per le manifestazioni, le attrezzature o impianti devono essere sistemati e montati negli spazi così come riportati nella planimetria (allegato B al presente disciplinare) e devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura; danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico dell'organizzatore/ comodatario/concessionario. Con un successivo atto a cura dell'ufficio tecnico saranno dettagliati le modalità di allestimento.

Art. 10 – Le attività di cui agli artt. precedenti possono essere organizzate e realizzate direttamente dal Comune, o in collaborazione, concorso o partecipazione con altri soggetti pubblici e privati. La richiesta di eventuali finanziamenti pubblici e privati

finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del Casale di Teverolaccio deve essere concordata con il Comune di Succivo. Nel caso di finanziamenti richiesti da altri soggetti partner del comune gli eventuali fondi concessi devono essere sempre rendicondati al Comune al fine di potere effettuare un controllo sulla spesa e sulla qualità degli interventi. Per la realizzazione delle stesse iniziative di cui agli articoli precedenti, il Comune può prevedere forme di contributo in beni e servizi da parte di soggetti privati tali da configurare attività di sponsorizzazione e comunque sempre compatibilmente con il carattere, l'aspetto, il decoro del Casale di Teverolaccio.

Art. 11 - Le attività di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzate e realizzate direttamente da soggetti privati solo dopo attenta valutazione da parte del Comune della loro compatibilità con le finalità istituzionali previste per il Casale di Teverolaccio.

I soggetti privati che intendono realizzare dette attività possono formulare richiesta utilizzando la modulistica predisposta dal competente Ufficio Patrimonio Comunale; la stessa, oltre che messa a disposizione presso l'Ufficio competente, può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune.

In particolare per considerare ammissibile un'attività proposta da soggetti privati devono essere accertati e valutati i seguenti elementi:

a) requisiti del soggetto proponente (esperienze pregresse del soggetto);
b) carattere delle attività, articolazione del programma, compresi mezzi e modalità previsti per la sua esecuzione;
c) tipo e tempo di utilizzazione dello spazio interessato;
d) eventuali benefici economici che possano derivarne al richiedente.

Le proposte ritenute accoglibili sono soggette a provvedimento di autorizzazione per l'uso degli spazi interessati alle iniziative previste.

Art. 12 - Il patrocinio, concesso dal Comune nel riconoscere il rilievo socio- culturale delle iniziative senza scopo di lucro promosse da soggetti privati, istituzioni, etc., dà luogo ad esenzione del ticket.

Art. 13 - Sono altresì escluse le iniziative che hanno carattere di improvvisazione e quelle che possono essere realizzate presso altre strutture comunali (es. Casa delle Arti, struttura di via G.Lorca, aula consiliare, ecc..).

CAPO IV (I servizi)

Art. 14 – Sono da considerarsi servizi al pubblico attivi presso il Casale di Teverolaccio:

a) accesso;
b) punto di informazione (anche multimediale);
c) assistenza al pubblico durante la visita;
d) custodia e vigilanza.

Ad esclusione dell'accesso, gli altri servizi tra quelli indicati e/o successivamente attivabili, sono istituiti ed allocati secondo lo spazio disponibile e le condizioni idonee per garantirne la fruizione.

Art. 15 - Il Casale di Teverolaccio rimane aperto al pubblico secondo un calendario stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Comunale.
Il Responsabile del Servizio competente, stante la disponibilità di personale, stabilisce l'orario di apertura al pubblico e l'orario di servizio e può concordare con le associazioni

presenti l'espletamento dei servizi di cui all'art.14. Allo stesso spetta il compito di dare tempestiva comunicazione con i mezzi a disposizione di variazioni di orario e del prolungamento dello stesso.
Lo stesso Responsabile può per validi motivi interdire l'accesso alla visita o disporre per temporanee chiusure, dandone comunicazione al pubblico.

Art. 16 - L'accesso al Casale di Teverolaccio è sempre gratuito.

Art. 17 - La vendita di prodotti editoriali e a stampa, di riproduzioni di beni, oggettistica, merchandising in genere, nell'ambito di manifestazioni autorizzate, è ammissibile.

Art. 18 - La gestione dei servizi, sia singoli che in forma integrata, può essere diretta o indiretta. I servizi gestiti in forma indiretta, con le modalità previste dall'art. 15, devono essere senza oneri finanziari per il Comune.

Art. 19 - Per ogni servizio per cui è prevista istanza da parte dell'utenza, il competente Servizio predispone apposita modulistica che, oltre ad essere messa a disposizione presso l'Ufficio competente per la gestione del Casale di Teverolaccio, può anche essere scaricata dal sito istituzionale del Comune.

Art. 20 – Il Comune può predisporre in collaborazione con la consulta di cui all'art. 51 del presente regolamento, un sistema di rilevamento e di controllo degli standard minimi di fruizione e della qualità dei servizi erogati anche per la progettazione, l'elaborazione e la futura introduzione di una carta dei servizi.

CAPO V (Utilizzo del Casale di Teverolaccio)

Art. 21 – Fatti salvi la compatibilità della destinazione culturale del bene e il suo impiego a fini istituzionali, oltre a quanto previsto all'art.7, il Comune può concedere temporaneamente l'uso, soggetto a pagamento, di alcuni spazi a singoli richiedenti come a soggetti privati aventi varia natura giuridica per le seguenti motivazioni:

- cerimonie con relative buffet;
- attività di conferenze, convegni, organizzati da Enti, istituzioni, partiti, sindacati avente altro carattere rispetto a quello già indicato all'art. 6-7;
- servizi fotografici in occasione di cerimonie e/o autorizzazioni periodiche.

Gli spazi interessati alle attività dinnanzi indicate sono:

- per cerimonie: atrio scoperto, giardini, aia;
- per conferenze, convegni, etc.: auditorium, atrio scoperto;
- per i servizi fotografici volta per volta all'atto della richiesta saranno indicati gli spazi disponibili, ovvero liberi da eventi e manifestazioni.

I suddetti servizi saranno dettagliati con la Carta dei Servizi di cui all'art. 20 del presente regoalmento.

Art. 22 – Il pagamento del ticket dovuto viene determinato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e previsto con graduazione secondo i criteri della tipologia del soggetto richiedente, della motivazione specifica dell'istanza, del tempo di utilizzo degli spazi (in termini di giornate/periodi).

Art. 23 - Non è ammessa alcuna deroga al pagamento del ticket ad eccezione di quanto previsto all'art. 12.

Art. 24 – Il pagamento del ticket può essere effettuato direttamente alla Tesoreria del Comune con conseguente emissione dell'ordine di incasso, ovvero versato sul conto corrente del Comune indicando la relativa causale.

Art. 25 – Per le attività previste dall'art. 21 e quelle previste dall'art. 7 proposte da enti/società profit è obbligatoria la presentazione di una fidejussione a garanzia dei danni che potrebbero essere arrecati alla struttura.
Nel caso di gravi danni agli spazi e/o a quanto ivi contenuto, l'utilizzatore, oltre che essere tenuto al loro rimborso, potrà essere escluso da ulteriori autorizzazioni d'uso.

Art. 26 - E' fatto obbligo ai richiedenti di avanzare motivata istanza scritta all'Ufficio Patrimonio Comunale che gestisce il Casale per gli usi ammessi. L'Ufficio per la gestione del Casale mette a disposizione la modulistica occorrente che può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune.
L'istanza deve essere presentata, di norma, almeno 10 giorni prima della data di utilizzazione degli spazi all'Ufficio Protocollo del Comune.
Il Responsabile del Servizio competente concede la relativa autorizzazione salvaguardando le eventuali esigenze istituzionali e, comunque, nei casi previsti dal presente regolamento soltanto dopo avere accertato l'avvenuto pagamento del ticket salvo i casi previsti dall'art.12.
L'autorizzazione viene concessa secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze acclarato all'Ufficio Protocollo del Comune e solo dopo la valutazione dell'ufficio Patrimonio Comunale che deve tenere conto prioritariamente della qualità delle proposte, della loro conclamata finalità sociale e culturale, dell'esperienza del soggetto proponente e dell'anzianità dell'iniziativa proposta.
Della concessione viene data tempestiva notizia agli interessati e al personale in servizio presso il Casale.
Qualora l'utilizzatore non versi gli importi dovuti entro il giorno richiesto per gli spazi allo stesso non sarà consentito il loro uso.

Art. 27 - Le eventuali prenotazioni effettuate per i detti spazi per via telefonica, telematica, verbalmente o direttamente presso Uffici comunali non comportano opzione di prelazione di date e non danno luogo a concessione rilasciata con la procedura autorizzatoria di cui al precedente articolo.
L'utilizzatore, almeno un giorno prima della data stabilita, deve avvisare di sopravvenute condizioni che comportino il mancato utilizzo degli spazi già autorizzato. Tale disdetta comunque non dà luogo al rimborso del ticket.

CAPO VI (Forme di gestione)

Art. 28 - Le attività di valorizzazione del Casale di Teverolaccio di cui all'artt. 6 -7, i servizi di cui all'art. 15, nonché le concessioni in uso di cui all'art. 21 possono essere gestiti in forma diretta o indiretta.

Art. 29 - La gestione in forma diretta è svolta per mezzo delle strutture organizzative del Comune che mette a disposizione competenze tecniche, risorse finanziarie e strumentali per il conseguimento delle finalità e per l'efficacia e l'efficienza dei servizi sopramenzionati.

Art. 30 - Allo scopo di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del bene e della qualità dei servizi di cui all'art. 14 può essere attuata gestione in forma indiretta secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente che assicurano il rispetto dei principi di trasparenza ed evidenza pubblica.
A tal fine, fermo restando al Comune i poteri di controllo e di indirizzo, devono essere attentamente vagliati, anche sulla base di valutazione comparativa, le professionalità previste per gli addetti e i livelli qualitativi proposti dal soggetto esterno per le attività e i servizi erogati.

Art. 31 - La gestione in forma indiretta può riguardare parte delle attività e dei servizi o l'integrazione degli stessi.

Art. 32 - Il Comune può prevedere in varie forme la partecipazione di soggetti privati in qualità di sponsor per la progettazione o la realizzazione di iniziative nel campo della tutela e valorizzazione del Casale di Teverolaccio. La promozione del soggetto attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo deve avere forme compatibili con il carattere, l'aspetto e il decoro del Casale da stabilirsi con definizione di accordi precisi secondo vigenti disposizioni di legge.

Art. 33– Il Comune può stipulare con Istituti scolastici, Enti e Associazioni Universitarie e di Ricerca, privilegiando soggetti pubblici, apposite convenzioni relative a tirocini e/o progetti di formazione e orientamento che possono essere svolti presso il Casale da studenti e laureati di Corsi di Laurea delle Facoltà Universitarie.
Il Comune può stipulare convenzioni con le scuole di ogni ordine e grado allo scopo di diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
Le suddette convenzioni possono riguardare l'uso dei locali del Casale, l'elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi che tengono conto della specificità del richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili, nonché la formazione e l'aggiornamento dei docenti.
Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività culturali, di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

CAPO VII (Norme di comportamento per il pubblico)

Art. 34 - I visitatori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Art. 35 – I visitatori debbono attenersi alle indicazioni fornite dal personale in servizio presso il Casale.

Art. 36 - Nei casi di studio e ricerca è facoltà del Comune chiedere copia delle pubblicazioni recanti le immagini fotografiche riproducenti il Casale.

Art. 37 - Agli organizzatori privati delle attività e ai concessionari in uso di spazi è fatto divieto di esporre materiale di ogni tipo e materiale pubblicitario che comprometta l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione del Casale. Soltanto in casi eccezionali, come nel caso di mostre temporanee ed esposizioni di riconosciuto valore, può essere autorizzata anche in spazi esterni l'affissione di materiale promozionale e pubblicitario,

come di segnaletica di orientamento, purché sia verificata preventivamente la compatibilità della collocazione e la tipologia del mezzo usato. Per casi particolari è richiesto il parere della competente Soprintendenza.

Art. 38 - I soggetti privati ed esterni che risultino organizzatori di eventi e utilizzatori temporanei di spazi devono attenersi agli orari indicati nell'autorizzazione.Nel caso si preveda da parte degli organizzatori di spettacoli, eventi, matrimoni, ecc. la necessità di allestimenti particolari (es. service audio-luci), tempi di prova, ecc. gli stessi dovranno essere concordati con l'Ufficio preposto alla gestione del Casale all'atto della richiesta di autorizzazione.
Qualora il tempo di utilizzo ecceda quello autorizzato, sarà richiesta ai soggetti privati la corresponsione di ulteriore ticket e canone secondo quanto stabilito da deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39 - Il personale addetto alla custodia in servizio presso il Casale è tenuto a fare rispettare al visitatore le suddette norme, pena addebito mosso allo stesso per negligenza e grave inadempienza nelle mansioni assegnate.

Ogni contravvenire da parte dei visitatori alle dette norme deve essere tempestivamente comunicata al Servizio preposto e, secondo la gravità del caso, segnalato alle competenti autorità.

Art. 40 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in vigore.

CAPO VIII (Disposizioni per l'utilizzo dell'immobile da parte delle Associazioni convenzionate).

Art. 41 - Le associazioni già convenzionate e i concessori e/o promotori delle attività di cui agli articoli 6,7,21 del presente regolamnto, devono utilizzare l'immobile direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali il comodato e/o la concessione sono state rilasciate. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati così come individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.
Nell'utilizzo degli immobili comunali devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili;
b) segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati;

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

Art. 42 - Rispetto dell'immobile.
I richiedenti s'intendono obbligati a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dell'immobile e delle eventuali attrezzature, in modo da:

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune,
- mantenerlo nello stato di efficienza in cui l'hanno ricevuto.

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile.

Art. 43 - Obblighi del comodatario o concessionario
Il comodatario/concessionario deve:

a) garantire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza dell'immobile assegnato e delle parti comuni individuate nella planimetria allegata al presente regolamento;
b) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;
c) ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali e riconsegnarle dopo la cessazione dell'uso con tempestività.

Art. 44 - Divieti del comodatario/concessionario
Al comodatario/concessionario, con riferimento all'immobile o parte di esso, concesso in uso, è vietato:
- effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- consegnare le chiavi ad altri e duplicarle, salvo autorizzazione del Comune;

Art. 45 - Responsabilità del comodatario/concessionario
Il comodatario/concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, nei periodi di durata del comodato o della concessione.
Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.
L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto del comodato o della concessione.
Il comodatario/concessionario, nel fruire degli immobili deve rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
Lo stesso assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dall'atto di comodato o concessione.
Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali e alle relative attrezzature durante la concessione d'uso, devono essere risarciti all'Amministrazione comunale.
L'Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.
I comodatari/concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi, nonché alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi proprietà comunale concessa o concedibile in uso ai sensi del presente Regolamento.

Art. 46- Divieto di mutamento di destinazione e di sub concessione
E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza del comodato/ concessione.

Art. 47 - Rinuncia alla concessione.
Il comodatatario/concessionario può rinunciare al comodato/concessione dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta.

Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal comodatario/concessionario; il comodatario/concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 48 - Sospensione dell'utilizzo del bene.
L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente o modificare il comodato/ concessione, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;

Art. 49 - Decadenza della concessione.
La mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del comodato/concessione o del presente disciplinare comporta in ogni caso la decadenza del comodato/concessione. Costituiscono comunque motivo di decadenza:

- la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli stessi;
- l'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- il mancato pagamento della quota di contribuzione delle spese, se dovuta;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la violazione del divieto di subconcessione.

La pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione degli inadempimenti che è comunicata al comodatario/concessionario per mezzo di raccomandata A/R; il concessionario ha la facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 50 - Revoca
L'Amministrazione comunale può disporre la revoca del comodato/concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

Art. 51 - Gestione del Casale di Teverolaccio
Per favorire la partecipazione nella gestione del Casale di Teverolaccio si demanda alla Giunta Comunale la costituzione e la disciplina di una consulta con il compito di proporre forme di gestione e di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, su tutte le iniziative riguardanti il Casale di Teverolaccio.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.

ALLEGATO A

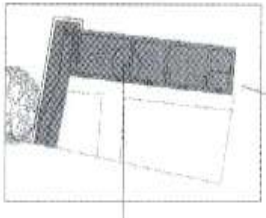

Sottotetto affidato All'Associazione Legambiente Geofilos

Spazi affidati in comodato
All'Associazione di Volontariato
"Casa della Vita"
- Convenzione del 15.07.1993
- Concessione edilizia n° 52/94
- Parere Sovrintendenza BAAAS N° 6914/94

Spazi affidati in comodato
All'Associazione di Volontariato
"Casa nel Sole"
- Convenzione del 15/12/1997
- Concessione edilizia n° 29/98
- Parere Sovrintendenza BAAAS N°9018/98

Spazi affidati All'associazione Legambiente

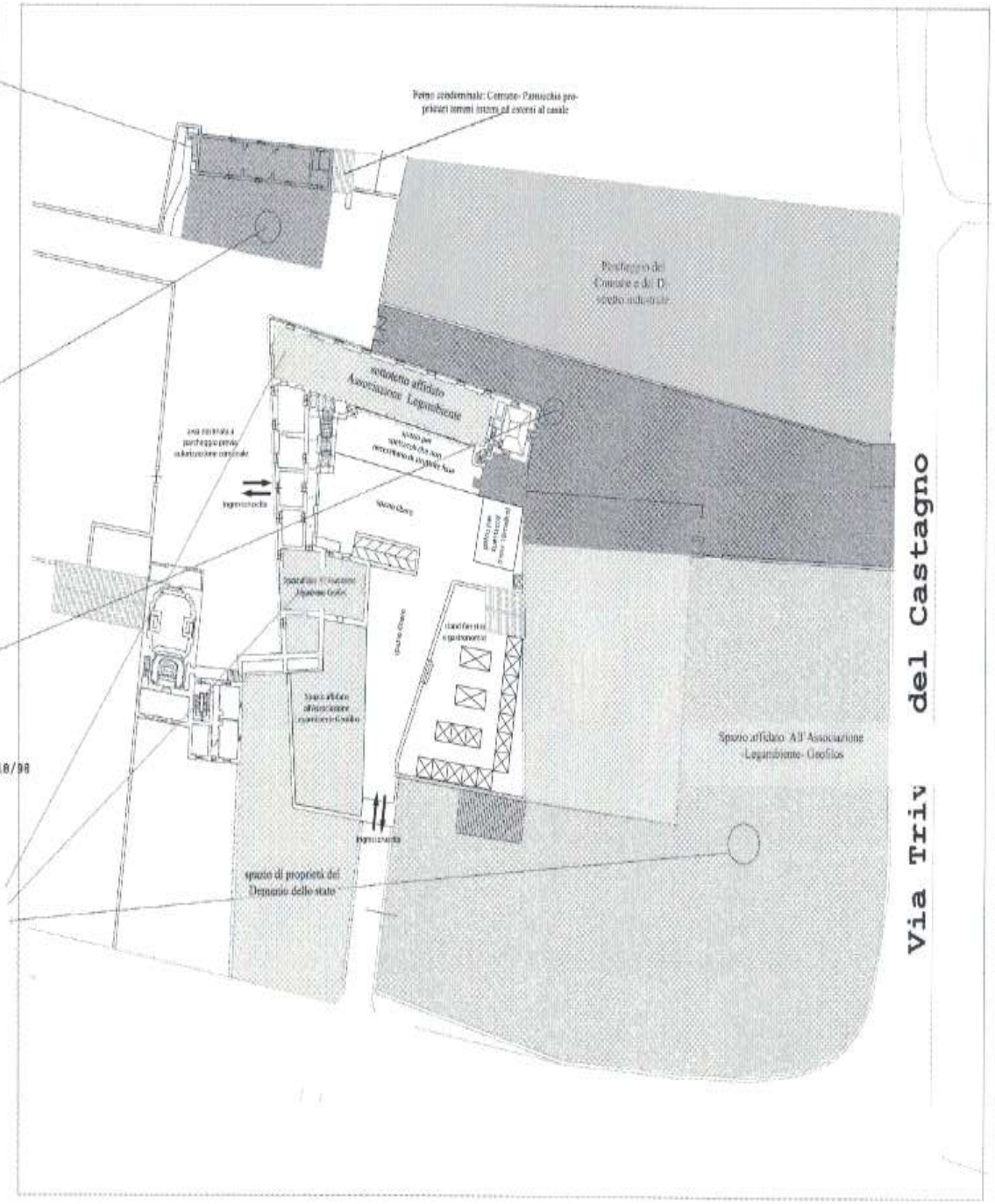

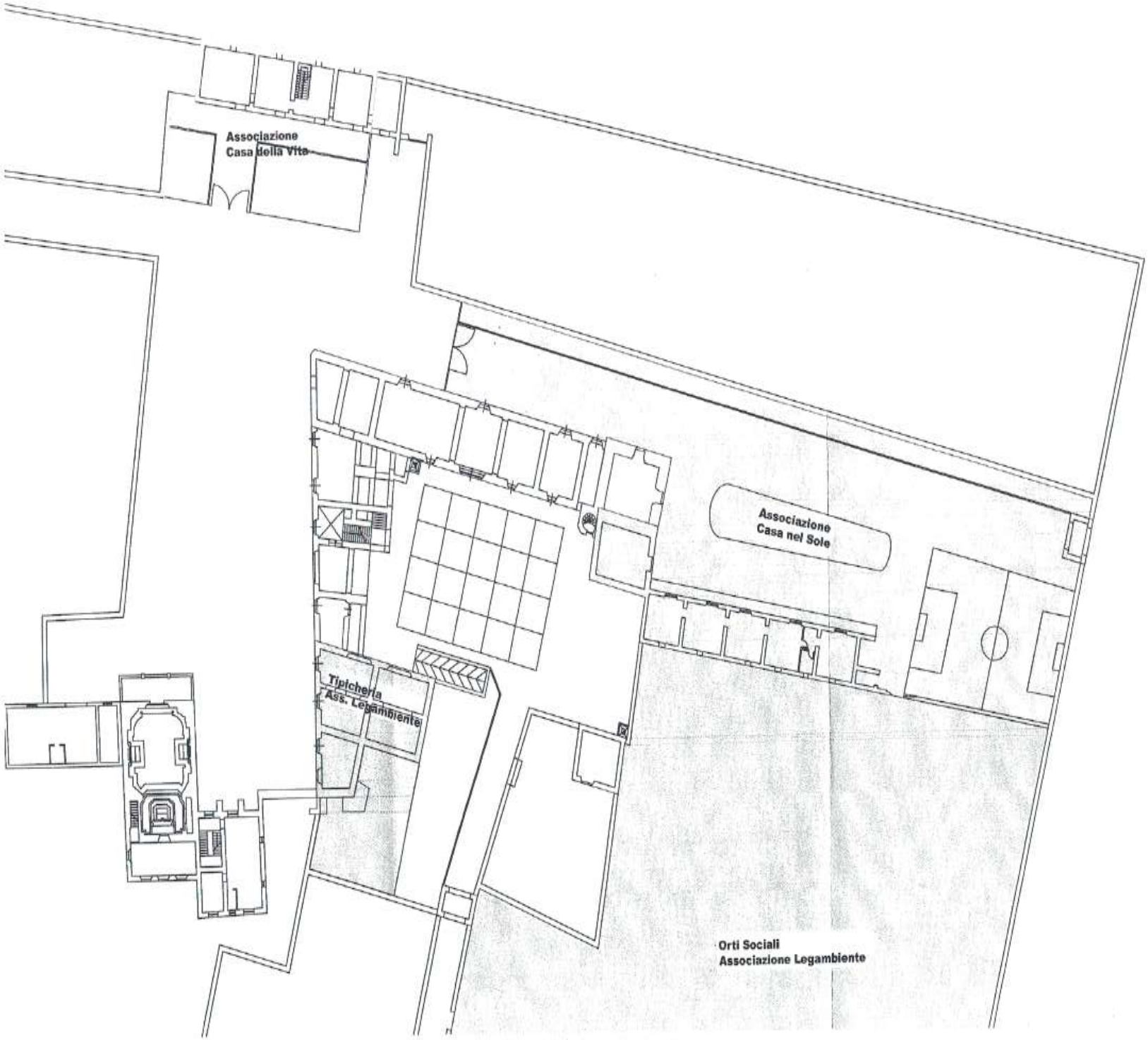
Associazione
Casa della Vita
Associazione
Casa nel Sole
Tipicheria
Ass. Legambiente
Orti Sociali
Associazione Legambiente

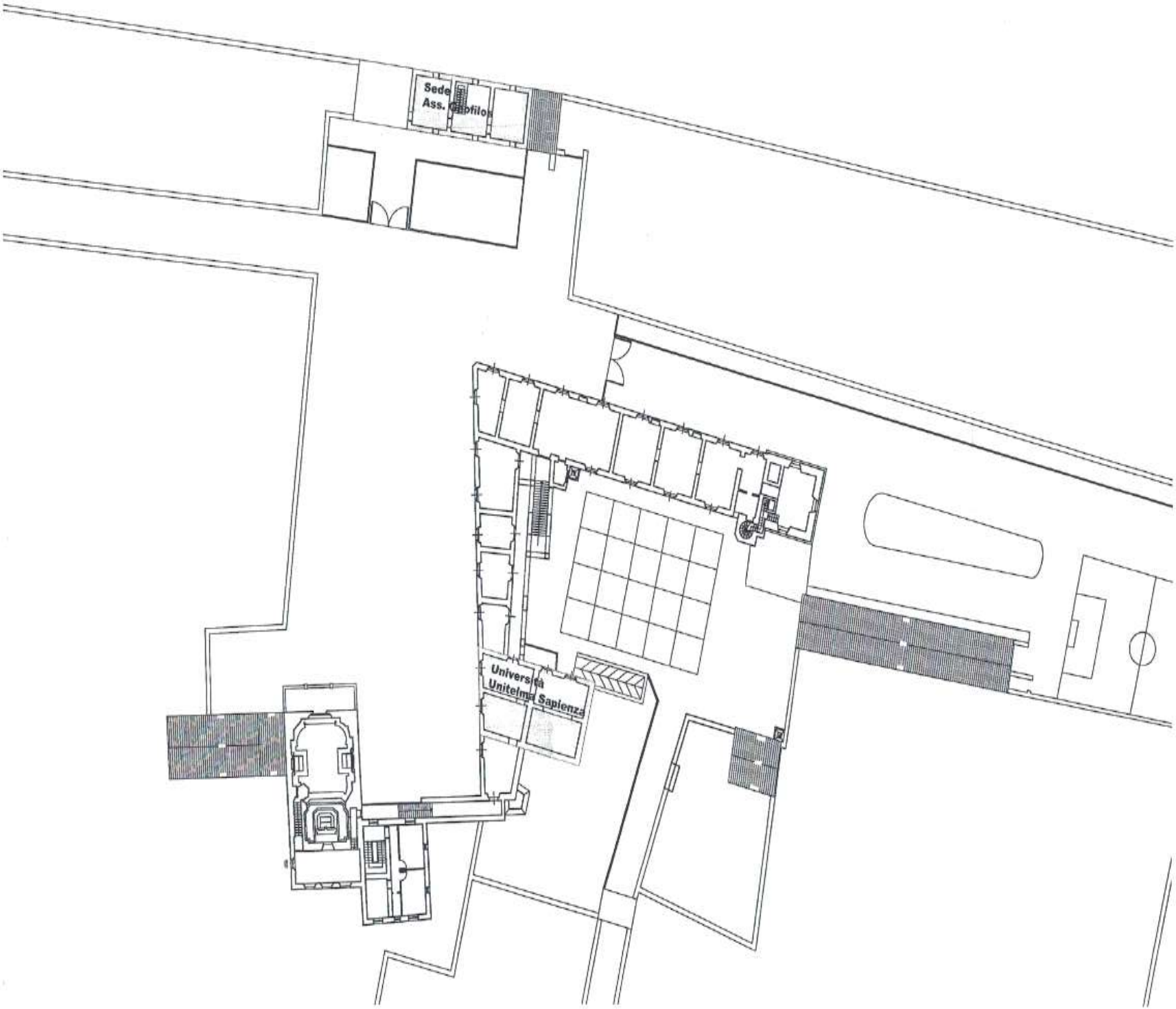
Sede
Ass.
Università
Unitelma Sapienza

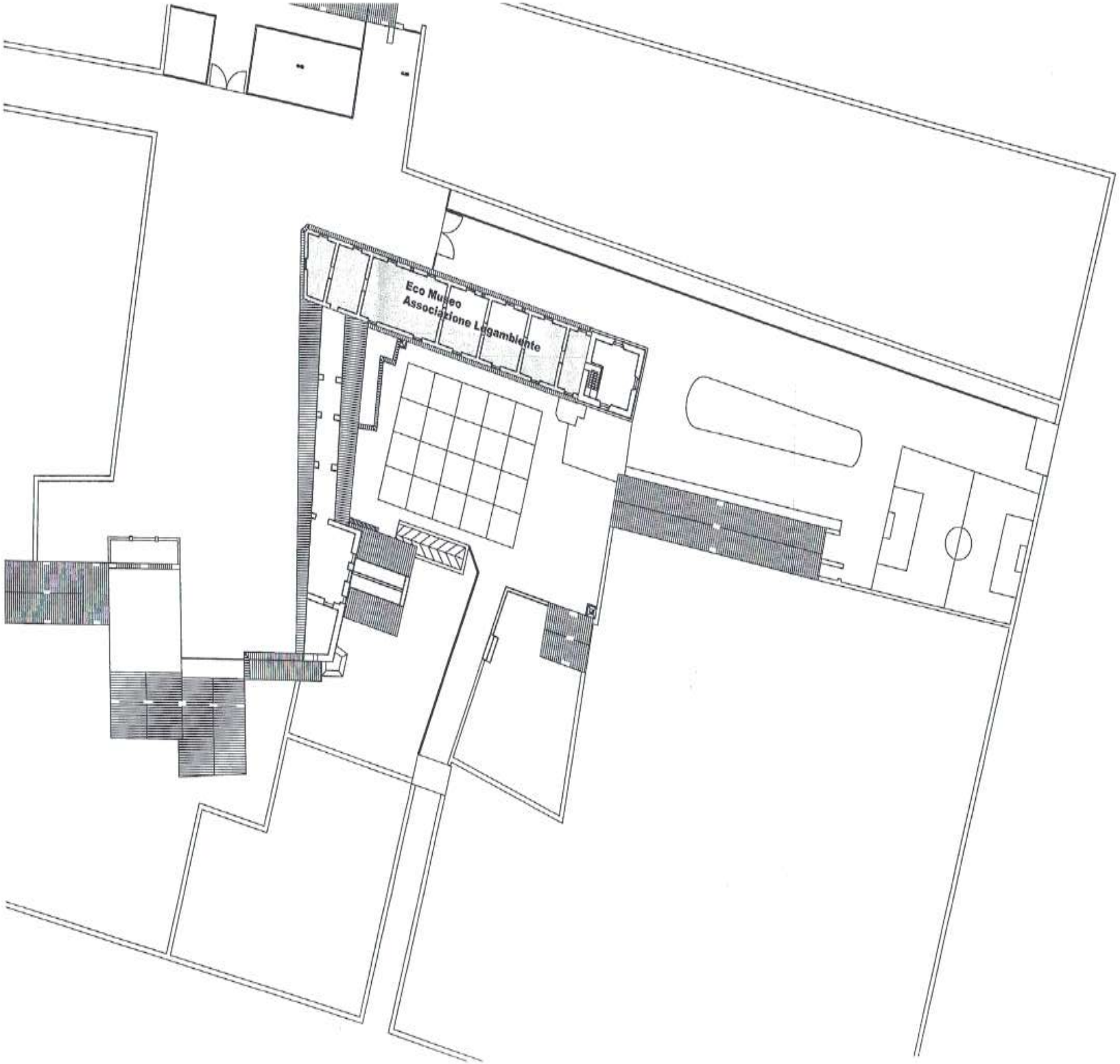
Eco Museo
Associazione Legambiente

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Raffaele Ercolano	Dott.ssa Noemi Spagna Musso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

il Segretario Comunale

dott.ssa Noemi Spagna Musso

ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO COMUNALE

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione , ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso